

ALLEGATO A
Alla delibera n.382 del 20 giugno 2013

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n.664/09/CONS.

All'Articolo 12, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5- *bis*. Nella fase di avvio dei mercati, qualora le società consortili non raggiungano la percentuale di partecipazione di cui al comma 5, i diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono assegnati mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 12 – *bis* tra le medesime società consortili, purché le stesse abbiano i requisiti di cui al comma 4. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Resta salva la possibilità per le società consortili di ottenere i diritti d’uso secondo le modalità di cui al comma 5, nel caso in cui sia conseguita in qualsiasi momento entro la conclusione della procedura di selezione comparativa, la percentuale del 40 per cento, attraverso fusioni o accordi tra le medesime società.”.

All'Articolo 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6- *bis*. Nella fase di avvio dei mercati, qualora le società consortili non raggiungano la percentuale di partecipazione di cui al comma 6, i diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale sono assegnati mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 12 – *bis* tra le medesime società consortili, purché le stesse abbiano i requisiti di cui al comma 4. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Resta salva la possibilità per le società consortili di ottenere i diritti d’uso secondo le modalità di cui al comma 6, nel caso in cui sia conseguita in qualsiasi momento entro la conclusione della

All. A del. n. 382/13/CONS

procedura di selezione comparativa, la percentuale del 30%, attraverso fusioni o accordi tra le medesime società”.

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12 -bis
Procedura di selezione comparativa

1. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui al comma 5- *bis*, il Ministero adotta un bando entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
2. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui al comma 6 *bis* dell’articolo 12, i relativi bandi verranno adottati dal Ministero, ogni qual volta, all’atto dell’assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale il numero dei consorzi che raggiungono le percentuali di cui al comma 6 dell’articolo 12, è inferiore al numero dei blocchi trasmissivi da assegnare.
3. La selezione comparativa avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili:
 - a) piano tecnico dell’infrastruttura di rete. Idoneità ed esperienza delle società consortili alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 40 punti);
 - b) potenzialità economica delle società consortili, valutata sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone la società consortile. A tal fine si considera il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda; qualità del piano di impresa, in particolare in relazione alla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle attività d’impresa nel medio-lungo periodo (totale massimo 20 punti);
 - c) tipologie di programmi e servizi irradiati o che si intendono irradiare, con particolare riguardo a quelli di informazione e di pubblica utilità (totale massimo 20 punti);
 - d) esperienza maturata nel settore radiofonico, anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla società consortile, con particolare riferimento alle esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale (totale massimo 20 punti).

4. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede al rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale alle società consortili collocate utilmente in graduatoria. La graduatoria è resa pubblica.